



# DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

## Registro Generale n. 1799 del 21/12/2022

OGGETTO: PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2022:  
APPROVAZIONE ESITO ED ATTRIBUZIONE NUOVE CLASSIFICAZIONI.

La sottoscritta Dott.ssa Stefania Anna Maria Gaetani, Segretario Generale del Comune di Tarquinia;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco, registro generale n. 33 del 10.10.2019 con il quale - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali - sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo ;

VISTO l'art. 97 comma 4 e l'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in merito all'attribuzione delle relative funzioni dirigenziali;

PREMESSO che:

-con deliberazione di Giunta Comunale n.155 dell'8/09/2022 è stato approvato l'atto di indirizzo alla delegazione trattante per la contrattazione decentrata integrativa dell'anno 2022, contenente anche la previsione di attribuzione di nuova progressione economica orizzontale per tutte le categorie di classificazione, per una quota limitata ai sensi del D. Lgs. 150/2009 non superiore al 50% dei dipendenti idonei, ai sensi del vigente CCDI normativo;

- la disciplina generale delle progressioni economiche all'interno delle aree è contenuta nell'art. 14 del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022;

- l'art. 13, comma 4 del CCNL 16/11/2022 stabilisce che:

*«4. Le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina.»;*

-il CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, all'art. 16 "Progressione economica all'interno della categoria", reca al riguardo la seguente disciplina:

*1.All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.*

*2.La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.*

*3.Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.*

*4.Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.*

*5.Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.*

*6.Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo*

*minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.*

*7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.*

*8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica.*

*9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.*

*10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all'atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL;*

*- l'art. 32 del CCDI Normativo del triennio 2019-2021, sottoscritto l'11/11/2019, come integrato e modificato dal CCDI 2020 sottoscritto in via definitiva il 21/12/2020, e ulteriormente modificato in sede di sottoscrizione del CCDI per l'annualità 2021 firmato definitivamente in data 10/12/2021, a valere dall'anno 2022, in merito alle progressioni orizzontali, ha stabilito i seguenti criteri:*

*"1. Le progressioni orizzontali o economiche sono finanziate permanentemente dalla parte stabile del fondo ed attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, intendendo come tale una percentuale rispetto ai soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni che viene definita nella contrattazione decentrata dell'anno di riferimento, prevedendo per la sola categoria D una ulteriore distinzione per coloro che sono titolari di posizioni organizzative e coloro che non lo sono. Le risorse assegnate complessivamente sono tendenzialmente destinate in maniera proporzionale rispetto alla consistenza di organico di ciascuna categoria.*

- 2. L'attribuzione della progressione economica orizzontale avrà decorrenza nell'anno in cui viene sottoscritto l'accordo specifico che prevede l'attivazione dell'istituto e la conclusione delle procedure, come concordato dalle parti.*
- 3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della media aritmetica della valutazione della performance individuale del triennio (ovvero il punteggio complessivo ricevuto) che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, qualora non fossero disponibili tutte e tre le valutazioni per comprovate ed eccezionali situazioni, la media delle valutazioni dei dipendenti interessati viene operata su due annualità.*
- 4. Il personale interessato è quello titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato nella data di decorrenza della progressione; il personale comandato o distaccato presso altri enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste nell'Ente di appartenenza. A tal fine l'ente richiederà all'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni effettuate nel corso dell'ultimo triennio.*
- 5. I criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali che danno applicazione ed integrazione ai principi dettati dall'articolo 16 del CCNL del 21/05/2018 sono i seguenti:*
- 6. a) E' richiesto come requisito un'anzianità di servizio, anche presso altri enti, al 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, pari a ventiquattro (24) mesi nella posizione immediatamente precedente, con le seguenti specificazioni:*

*-Ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato rapporto di lavoro a tempo pieno;*

*-Per il personale trasferito da altro ente per mobilità volontaria, che quindi non interrompe il proprio rapporto di lavoro in quanto lo stesso continua con il nuovo ente, nell'anzianità di servizio si considera anche quella pregressa.*

- 1. b) Essa è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria in ordine decrescente;*
- 2. c) La graduatoria viene formata utilizzando i seguenti criteri:*
- 3. la valutazione del personale del triennio precedente, che determina un punteggio massimo di 80 punti. A tal fine viene calcolata la media dei punteggi attribuiti nelle valutazioni del triennio precedente a quello dell'anno di eventuale attribuzione della progressione;*

4. *l'esperienza acquisita sia come anzianità di servizio nella posizione economica di appartenenza, attribuendo, per ogni anno 1 punto, fino al massimo di 15 punti, sia come anzianità nella corrente categoria, attribuendo, per ogni anno 1 punto fino al massimo di 5 punti, da calcolare sino al 31 dicembre dell'anno precedente all'attivazione dell'istituto;*
5. *a parità di punteggio complessivo sarà data la precedenza al dipendente con maggiore anzianità di servizio nella posizione economica in godimento ed infine, nel caso di ulteriore parità, alla posizione economica inferiore.”;*

-in data 03/10/2022 si è svolta la riunione di contrattazione decentrata tra le delegazioni di parte pubblica e sindacale, al termine della quale è stata sottoscritta la preintesa sul CCDI di parte economica 2022;

- dalla preintesa in questione risulta che le parti hanno deciso di effettuare una nuova progressione economica orizzontale, avente decorrenza dall'01.01.2022, nei limiti del 50% del personale a tempo indeterminato idoneo in servizio a tale data, in quanto in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi, con equa distribuzione delle progressioni economiche tra le categorie, distinguendo, nell'ambito della categoria D, coloro che sono titolari di posizione organizzativa, come già previsto dallo stesso art. 32. Preso atto che la consistenza del personale idoneo avente tale requisito di ventiquattro mesi è di n. 39 unità, hanno concordato di realizzare, nel rispetto del suddetto limite complessivo del 50%, arrotondato all'unità superiore, n. 20 progressioni economiche orizzontali, così espressamente specificate:

.per i dipendenti classificati nella categoria A: idonei n. 4, progressioni n. 1;

.per i dipendenti classificati nella categoria B: idonei n. 8, progressioni n. 4;

.per i dipendenti classificati nella categoria C: idonei n. 15, progressioni n. 8;

.per i dipendenti classificati nella categoria D: idonei n. 6, progressioni n. 3;

.per i dipendenti classificati nella categoria D, titolari di posizione organizzativa: idonei n. 6, progressioni n. 4;

- in data 17/11/2021, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 202 del 10/11/2021, di preventiva autorizzazione, è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte economica 2022, dal quale risulta che il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022 ha destinato alle predette progressioni economiche orizzontali risorse stabili per una somma potenziale massima di euro 18.592,34, come ricalcolata a seguito dei nuovi tabellari contenuti nel CCNL 2019-2021, giusta determinazione del Responsabile del Settore 2° n. 1455 del 30.11.2022, con decorrenza a regime dall'01/01/2022;

CONSIDERATO che, il Sindaco, con proprio decreto n. 67 del 14/12/2022, ha emanato apposito atto di indirizzo per lo svolgimento della suddetta procedura interna di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali dell'anno 2022 e, tenuto conto della partecipazione alla stessa di tutti i dipendenti idonei, comprendenti anche gli incaricati di posizione organizzativa, ha attribuito al Segretario Generale la procedura di formazione delle graduatorie in questione, con possibilità di supporto da parte del Nucleo di Valutazione;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1638 del 15/12/2022, con la quale, in attuazione del sopra citato atto di indirizzo, è stata avviata la procedura di selezione per la formazione della graduatoria per l'attribuzione della progressione economica orizzontale dell'anno 2022 confermando la richiesta al Nucleo di Valutazione, quale organo tecnico ed indipendente, di adeguato supporto nello svolgimento delle relative operazioni;

DATO ATTO che con proprio avviso prot. n. 48169 del 15/12/2022, trasmesso ai Responsabili dei settori dell'ente per la diffusione a tutti i dipendenti, è stato portato a conoscenza del personale l'imminente svolgimento della procedura interna per l'attribuzione, con decorrenza 01/01/2022, della progressione economica orizzontale agli aventi diritto, secondo quanto disposto dal CCDI dell'annualità economica 2022 ed in applicazione dei criteri contenuti nell'art. 32 del CCDI normativo 2019-2021, come modificato dal CCDI-2020 e valevole per l'annualità 2022;

DATO ATTO che in data odierna, con l'assistenza del Nucleo di Valutazione, si sono svolte le operazioni di formazione delle graduatorie ai fini dell'attribuzione delle n. 20 progressioni economiche orizzontali dell'anno 2022, come risulta dall'apposito verbale e dai relativi allegati depositati in atti;

CONSIDERATO che, preliminarmente, in relazione alla consistenza di personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data dell'1/01/2022, pari a n. 91 unità, è stato verificato che solo n. 39 dipendenti sono risultati idonei, in quanto in possesso al 31/12/2021 del requisito di 24 mesi anzianità nell'attuale posizione economica, per cui, come di seguito indicato:

-hanno titolo a partecipare alla procedura n. 4 dipendenti classificati nella categoria A e che, per quanto definito dal CCDI

2022, la progressione economica dovrà essere attribuita a n. 1 dipendenti;

-hanno titolo a partecipare alla procedura n. 8 dipendenti classificati nella categoria B e che, per quanto definito dal CCDI 2022, la progressione economica dovrà essere attribuita a n. 4 dipendenti;

-hanno titolo a partecipare alla procedura n. 15 dipendenti classificati nella categoria C e che, per quanto definito dal CCDI 2022, la progressione economica dovrà essere attribuita a n. 8 dipendenti;

-hanno titolo a partecipare alla procedura n. 6 dipendenti classificati nella categoria D e che, per quanto definito dal CCDI 2022, la progressione economica dovrà essere attribuita a n. 3 dipendenti;

-hanno titolo a partecipare alla procedura n. 6 dipendenti classificati nella categoria D, titolari di incarichi di posizione organizzativa e che, per quanto definito dal CCDI 2022, la progressione economica dovrà essere attribuita a n. 4 dipendenti;

DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione ha provveduto ad accertare che, in relazione ai punteggi individuali dei dipendenti idonei riferiti alle singole annualità del triennio 2019, 2020 e 2021 e della valutazione dell'esperienza acquisita, le graduatorie a tal fine formulate, da cui scaturiscono gli esiti finali della procedura, rispettano i criteri contenuti nel vigente art. 32 del CCDI normativo;

CONSIDERATO che conseguono il diritto al passaggio nella posizione economica superiore rispetto a quella posseduta i dipendenti che, nell'ambito delle rispettive categorie di classificazione A, B, C e D, quest'ultima suddivisa tra dipendenti non titolari e titolari di incarico di posizione organizzativa, hanno ottenuto i punteggi complessivi più elevati, nel rispetto del numero di progressioni economiche come sopra definito dal CCDI 2022 per ciascuna categoria;

RITENUTA in conseguenza la necessità di approvare gli esiti della procedura di progressione economica orizzontale dell'anno 2022, risultanti dalla documentazione depositata in atti;

DATO ATTO che i dipendenti che ottengono il passaggio nella posizione economica superiore a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono indicati, in ordine alfabetico, nell'elenco allegato sotto la lettera A), mentre coloro che ai quali viene confermata la classificazione nell'attuale posizione economica sono descritti nell'allegato B);

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;

## **DETERMINA**

1) di approvare, in ordine alle premesse, l'esito della procedura interna di attribuzione della progressione economica orizzontale, avente decorrenza 1° gennaio 2022, autorizzata dal CCDI dell'annualità economica 2022 sottoscritto definitivamente il 17/11/2022, come risultante dal verbale redatto in data odierna e dai relativi allegati elaborati con l'assistenza del Nucleo di Valutazione;

2) di disporre, in ordine alle premesse, che con la decorrenza dell'1/01/2022, conseguono il diritto al passaggio nella posizione economica superiore, rispetto a quella posseduta, i dipendenti individuati nell'elenco allegato alla presente sotto la lettera A) che, nell'ambito delle rispettive categorie di classificazione A, B, C e D, quest'ultima suddivisa tra dipendenti non titolari e titolari di incarico di posizione organizzativa, hanno ottenuto i punteggi complessivi più elevati, nel rispetto del numero di progressioni economiche come sopra definito dal CCDI 2022 per ciascuna categoria ed in applicazione dei criteri di cui al vigente art. 32 del CCDI di parte normativa;

3) di approvare, inoltre, gli elenchi dei dipendenti idonei che rimangono classificati nell'attuale posizione economica, come descritto nell'allegato B), nonché l'elenco dei dipendenti non idonei, in servizio alla data dell'1/01/2022, in quanto non in possesso, al 31/12/2021, del requisito di anzianità di 24 mesi nell'attuale posizione economica, ovvero per collocamento nella posizione economica più elevata nella categoria di appartenenza, ovvero per l'assenza di valutazione per un intero anno nel triennio 2019-2020-2021, come da allegato C);

4) di portare a conoscenza di tutto il personale gli esiti della procedura in questione, mediante apposito avviso da inoltrare ai Responsabili dei settori dell'ente;

5) di disporre che il Responsabile del Settore 2° provveda agli ulteriori adempimenti inerenti alla nuova classificazione del personale che ha conseguito la progressione economica orizzontale in questione ed alla liquidazione, con decorrenza 01/01/2022, delle relative differenze stipendiali maturate dagli aventi diritto fino al 31/12/2022, con conseguente aggiornamento del trattamento economico spettante ai medesimi a decorrere dal mese di gennaio 2023;

6) di disporre la registrazione della presente determinazione, predisposta dal Segretario Generale, nel Registro Generale delle determinazioni dell'Ente;

7) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente;

8) di disporre inoltre che, per maggiore diffusione, il sopra citato allegato A), riferito ai dipendenti che hanno conseguito la progressione economica orizzontale in questione, sia pubblicato nel sito web dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso;

9) di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

10) di dare atto che la presente determinazione non comporta i riflessi sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia non è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7 del TUEL.

Il Responsabile  
Segretario Generale  
Stefania Anna Maria Gaetani

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

STEFANIA ANNA MARIA GAETANI in data 21/12/2022